

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 30 del 25 giugno 2025

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXX / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU) (GU14/741245/2025)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda		X
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Kusuma Cappellazzo, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Antonio Maria Orlando dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXX del 18/03/2025 acquisita con protocollo n. 0069044 del 18/03/2025;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante contesta a VODAFONE Italia S.p.A. per l'utenza telefonica nr XXXXXXXXXXXX(numero fisso), Codice Cliente XXXXXXXX, quanto segue: 1. malfunzionamenti del numero fisso dal 22 agosto 2024; 2. cessazione del servizio dal 22/08/2024 3. perdita del numero fisso XXXXXXXXXXXX. mancanza di una vera e adeguata risposta ai reclami (sia al servizio clienti 190 e che via PEC). Sul punto, è d'uopo richiamare l'art. 4, Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, secondo cui gli utenti hanno diritto a un'informazione completa e tempestiva circa le condizioni tecniche sottese alla prestazione dei servizi. Nel caso di specie, tuttavia, a fronte delle segnalazioni effettuate dal sottoscritto, VODAFONE non ha assolto l'obbligo informativo cui è tenuto nei confronti dell'utenza interessata dal malfunzionamento e infine dalla completa interruzione del servizio, impedendo all'istante di avere contezza dei motivi sottesi alla stessa. Quindi, per quanto sopra esposto, deve ascrivere all'operatore la responsabilità per omessi oneri informativi, di talché può riconoscersi in favore dell'istante anche l'indennizzo di cui all'art. 6, comma 1, dell'Allegato A Delibera 347/18/CONS (di seguito Regolamento indennizzi). In data 10/12/2024, VODAFONE dichiara: "Gentile cliente, in relazione a quanto contestato le confermiamo che non è stato possibile finora gestire l'anomalia da lei indicata dal momento che si è reso sempre irreperibile ai nostri tentativi di contatto...", il 27/12 "Vodafone evidenzia che in relazione alla problematica indicata dall'utente sono attualmente in corso le verifiche tecniche da parte del reparto competente. Seguiranno aggiornamenti." il 30/12/2024 "Vodafone conferma quanto già comunicato e precisa che non è più tecnicamente possibile riattivare lo stesso prodotto. Si evidenzia, quindi, l'avvenuta gestione del presente procedimento." L'istante evidenzia di non essere più cliente Vodafone dal 13/03/2025.

L'istante conclude chiedendo:

1. Indennizzo per malfunzionamento del servizio (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento indennizzi) dal 22 agosto 2024;
2. indennizzo per cessazione del servizio (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento indennizzi) dal 22 agosto 2024;
3. indennizzo per la perdita della numerazione (ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento indennizzi);
4. le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 20, comma 6, dell'Allegato B alla Delibera n. 358/22/CONS (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi) secondo equità e in funzione dello spirito conciliativo dimostrato da Vodafone;
5. relativamente al ricevimento di un'adeguata risposta dell'operatore, l'indennizzo per mancata risposta al reclamo (indennizzo per mancata risposta al reclamo dovrà essere calcolato a partire dalla scadenza del termine stabilito dal contratto o dalla Carta dei servizi che nel caso di Vodafone prevede un termine di 45 giorni al massimo e fino al ricevimento di un'adeguata risposta dell'operatore) ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento indennizzi;
6. infine ogni altro indennizzo applicabile in base alle contestazioni formulate.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto ha prodotto memoria difensiva in data 29 aprile 2025, rilevando quanto segue. Vodafone evidenzia l'infondatezza, in fatto oltre che in diritto, delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore dell'utente e nella fatturazione emessa. Nello

specifico, difatti, l'odierna esponente pone in rilievo che sui sistemi non sono presenti segnalazioni o ticket tecnici aventi ad oggetto eventuali disservizi. Si precisa, inoltre, che il servizio clienti ha provato a contattare l'utente per verificare la qualità della linea ma lo stesso non ha mai risposto ai diversi tentativi di contatto, come si evince anche dalle missive allegate. Corre l'obbligo, oltre a ciò, porre nella massima attenzione la circostanza afferente alla carenza di prove a sostegno delle date effettive relative all'inizio ed alla fine dell'asserito periodo di disservizio subito dall'istante. Vodafone, pertanto, contesta fermamente le asserzioni della parte istante poiché conferma di aver compiuto quanto di spettanza in relazione alla erogazione dei servizi domandata avendo mantenuto la linea attiva e correttamente funzionante sui propri sistemi. Né, tanto meno, l'utente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. E', quindi, palese il mancato adempimento da parte ricorrente all'onere probatorio ed all'onere di allegazione sullo stesso gravanti con conseguente violazione del diritto di difesa del gestore. Per mero tuziorismo difensivo, inoltre, si pone in rilievo che la numerazione oggetto di istanza, ovvero XXXXXXXX, è tuttora regolarmente attiva sui sistemi. -Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dall'allegato B alla Delibera 194/2023/CONS, articolo 20, comma 4, "L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso." 3 Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso.

Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Vodafone, poi, rileva l'assenza di reclami scritti inoltrati da parte ricorrente. Pertanto, in virtù di quanto statuito dall'art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte." Si eccepisce, poi, che la domanda dell'utente, come formulata, non merita accoglimento non avendo l'utente assolto l'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c., criterio che assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico e che rappresenta il naturale discrimen che orienta il giudicante. In merito, si richiama l'orientamento costante di Agcom e del Corecom Campania in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, e delibera Corecom E-R n. 7/21). L'utente, rispetto alla fattispecie in esame, non ha difatti allegato agli atti alcuna prova utile a supporto di quanto lamentato e richiesto.

Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente attivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto.

Per tutto quanto sin qui esposto Vodafone Italia S.p.a. reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell'utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con conseguenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto.

La replica dell'istante.

L'istante replica con note del 9 maggio 2025, rilevando che Vodafone con memoria difensiva ha chiesto il rigetto dell'istanza di definizione per infondatezza "in fatto oltre che in diritto" della stessa. Pare che tutto si risolva in una mera clausola di stile con intento ostruzionistico all'adozione della decisione. Le deduzioni del gestore sono inesatte e fuorvianti, inoltre sono in violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti, ex art.16, comma 2bis e relative Linee Guida di applicazione, che prevedono ripercussioni sulla quantificazione delle spese di procedura, indipendenti dall'esito della definizione. Contraddittoria e fuorviante, ex plurimis, è l'affermazione: "l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso. Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Vodafone, poi, rileva l'assenza di reclami scritti inoltrati da parte ricorrente." L'istante afferma che dagli atti del procedimento risulta chiaramente: • che non ha chiesto il risarcimento del danno ma gli indennizzi previsti dal citato Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato A alla delibera n. 347/18/CONS) nonché la ricevuta di avvenuta consegna PEC (reclamo formale del 22/09/2024) e la ricevuta di avvenuta consegna PEC (reclamo formale del 30/08/2024) Inesatta e fuorviante è l'affermazione: "Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente attivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto." Dal 13/03/2025 egli non è, definitivamente, più cliente Vodafone (mobile e fisso). Altresì, dagli atti del procedimento risulta chiaramente: - un GU5 (GU5/722563/2024), a cui Vodafone ha risposto "Vodafone

conferma quanto già comunicato e precisa che non è più tecnicamente possibile riattivare lo stesso prodotto.” Infine, l’istante ricorda a Vodafone l’art. 13 comma 7 dell’allegato della delibera n. 347/18/CONS, per raggiungere una pronta ed equa definizione: “Per le fattispecie d’inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi similari, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento. Se non è possibile ricorrere all’applicazione in via analogica degli indennizzi previsti, l’indennizzo è computato secondo equità.

3. Motivazione della decisione

All’esito dell’istruttoria, le richieste di parte istante appaiono meritevoli di parziale accoglimento.

Si procede, per comodità di esposizione, dapprima alla valutazione della richiesta dell’istante, sub n. 5, di indennizzo per mancata risposta a reclamo, che egli richiede in ragione delle contestazioni inviate via PEC all’operatore nei giorni 30 agosto 2024 e 22 settembre 2024.

Dal punto di vista della debenza dell’indennizzo, si osserva come, dal corredo documentale dell’operatore resistente, non risulti uno specifico riscontro ai reclami inviati dall’istante in merito ai disservizi lamentati, oltretutto con la presente controversia, anche con procedimento urgente GU5/722563/2024. Non risultano infatti versate in atti, infatti, comunicazioni rivolte all’istante che effettivamente possano ritenersi idonee a configurare riscontro a reclamo, di talché si ritiene integrato il fatto concreto che abilita al riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 12 del Regolamento. Quanto al periodo indennizzabile, si formulano le seguenti considerazioni. Si considera documentalmente accertato, in quanto risultante sia dalla documentazione di parte istante che da quella depositata dall’operatore resistente, che, rispondendo ai reclami sopraindicati, con proprie note PEC del 10-16-24 settembre 2024, Vodafone ha ripetutamente fatto presente a XXXXXXXX la necessità di fornire un contatto telefonico per l’esame dell’anomalia, informazione che l’istante stesso comprova di aver reso all’operatore solo in data 25 settembre 2024.

Si ritiene quindi che, a causa della condotta dell’istante, il reclamo possa essere stato effettivamente processato solo dalla data in cui è stata fornita l’ulteriore necessaria indicazione del recapito telefonico e, quindi, non dal 30 agosto 2024 ma solo dal 25 settembre 2024, di talché Vodafone, per andare esente da responsabilità in merito, avrebbe dovuto fornire risposta all’istante entro il 9 novembre 2024 (45.mo giorno dalla data di proposizione del reclamo). Il dies a quo del periodo indennizzabile è quindi fissato nel giorno 10 novembre 2024. In merito al dies ad quem, si ritiene che esso debba essere identificato nel giorno 19 dicembre 2024, data nella quale Vodafone, all’interno del fascicolo relativo al procedimento urgente GU5/722563/2024, ha comunicato le ragioni della disattivazione della linea. L’indennizzo per mancata risposta a reclamo sarà perciò dovuto per il periodo dal 10 novembre 2024 al 19 dicembre 2024, per un totale di giorni 39. Applicando l’indennizzo giornaliero previsto dall’art. 12 del Regolamento indennizzi (€ 2,5/die), ne risulta un ammontare complessivo pari ad € 97,50.

Tanto premesso, in merito alle altre richieste deve rilevarsi quanto segue.

L’istante lamenta progressive difficoltà che, tra agosto e settembre 2024, hanno sospeso la funzionalità della numerazione XXXXXXXX detenuta dal 2007, inibendo il traffico in entrata e successivamente quello in uscita. Si esaminano le difese dispiegate dall’operatore, sia in sede di GU14 sia nell’ambito del procedimento urgente GU5/722563/2024 (peraltro attivato dall’istante a seguito di apposito concordato rinvio dell’udienza di conciliazione originariamente convocata per il 17/12/2024).

In particolare, dal fascicolo GU5, con nota del 19/12/2024 l’operatore fa presente che “nell’ottica di fornire ai clienti servizi sempre più performanti, a partire da giugno ha inviato comunicazioni in merito alla disattivazione dei numeri fissi SP prepaid ed alle terminazioni fisso mobili. Per i clienti, quindi, erano previsti 90 giorni per esercitare il diritto di recesso. Trascorso infruttuosamente tale periodo, perciò, sarebbe avvenuta la disattivazione. Nel caso specifico il numero è stato disattivato lo scorso 13/12/2024. Al fine, pertanto, di poterlo recuperare si è comunque provveduto alla riattivazione fittizia. Quindi, se il cliente desiderasse recuperarlo potrà effettuare il port out comunicando il seguente CNP: 3BI||12345678||222|N”. Con nota del 20/12/2024, l’utente replica di aver “aperto il GU5 su richiesta del rappresentante di Vodafone in occasione dell’udienza di conciliazione di martedì 17/12/2024 avendo concordato la riattivazione/ripristino del mio numero fisso XXXX XXXXX alle condizioni contrattuali preesistenti escludendo qualsiasi attivazione di ulteriori servizi.

La linea telefonica suddetta non funziona da agosto e a tutt’oggi risulta non funzionante come ho verificato in data odierna con la funzionaria che cura i GU5 di Corecom Veneto.” A seguito dell’ordine di riattivazione, emesso da questo Corecom il 24/12/2024, l’operatore ha infine “confermato quanto già comunicato e precisa che non è più tecnicamente possibile riattivare lo stesso prodotto”. Dalla ricostruzione dell’operatore, peraltro incontestata sul punto, emerge quindi che la sospensione della funzionalità della linea XXXXXXXX sia connessa alla dismissione dei servizi “SP prepaid” e fisso mobili stabilita dall’operatore e, come tale, manovra commerciale insindacabile in questa sede. Ne discende, in primo luogo, che la fattispecie concretamente verificatasi non possa rientrare nelle casistiche indennizzabili ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento indennizzi, specificamente introdotto con riferimento ai disservizi di natura tecnica e non a quelli di natura amministrativa.

Non può quindi trovare accoglimento la richiesta di indennizzo formulata da XXXXXXX, suelencata al n. 1. Del pari, non appare accoglibile la richiesta di indennizzo formulata dall'istante al n. 3, con riferimento alla perdita della numerazione. In merito deve essere osservato che XXXXXXX risulta aver provato la detenzione dell'utenza ma non la perdita definitiva della stessa e che, comunque, nel fascicolo UG l'operatore risulta aver fornito le indicazioni tecniche per il recupero dell'utenza, a fronte delle quali l'istante ha risposto contestando non la perdita della linea ma il suo non funzionamento e ribadendo la richiesta di riattivazione della numerazione con le condizioni contrattuali preesistenti (obbligazione peraltro impossibile da adempiere, essendo stati dismessi tali servizi e profili da parte di Vodafone per insindacabile scelta commerciale). Pertanto, si ritiene che la circostanza – eventuale proprio perché indimostrata – della perdita della numerazione sia astrattamente riferibile alla scelta dell'utente di non avvalersi della riattivazione fittizia della linea comunicata da Vodafone il 19/12/2024 e, in questo senso, tale da non poter ascrivere all'operatore alcuna responsabilità indennizzatoria. Anche la richiesta di indennizzo suelencata sun n. 3, pertanto, non può essere accolta.

Si ritiene invece che possa trovare parziale accoglimento la richiesta che l'utente formula sub n. 2, relativa all'indennizzo per cessazione o sospensione amministrativa del servizio. Per un verso, infatti, risulta provato che la linea fissa XXXXXXXXX sia stata fatta oggetto di "disattivazione" da parte dell'operatore per ragioni inerenti alla propria autonoma scelta commerciale di dismissione dei servizi in questione. Per altro verso, l'operatore, nell'ambito del procedimento GU5 evidenzia che "a partire da giugno ha inviato comunicazioni in merito alla disattivazione dei numeri fissi SP prepaid ed alle terminazioni fisso mobili. Per i clienti, quindi, erano previsti 90 giorni per esercitare il diritto di recesso. Trascorso infruttuosamente tale periodo, perciò, sarebbe avvenuta la disattivazione" ma non offre alcun conforto documentale a comprova di tale circostanza; non vi è prova, quindi, che XXXXXXX sia stato tempestivamente informato di tale dismissione, se non direttamente il 19 dicembre 2024, nell'ambito del procedimento GU5, solo dopo aver inviato all'operatore 2 PEC e dopo aver investito della questione il Corecom Veneto, sia con UG che con GU5. Quanto al periodo indennizzabile, si formulano le considerazioni che seguono. L'istante invoca, quale dies a quo, la data del 22 agosto 2024, nella quale – a suo dire – si sarebbe manifestato il problema. Come già anzi evidenziato, i vari reclami interposti frattanto da XXXXXXX sono stati resi processabili da Vodafone solo quando l'istante ha fornito all'operatore anche l'informazione, ripetutamente richiesta, di un contatto telefonico, necessario per lo svolgimento di verifiche di funzionalità. Al riguardo, non possono non considerarsi i riferimenti normativi in merito alla funzione del reclamo (Delibera 179/03/CSP), che ha definito "reclamo": "l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata". Né si può trascurare il principio stabilito dall'Autorità con delibera n. 69/11/CIR, per cui: "Non è possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell'operatore per malfunzionamento della linea qualora l'utente non provi di aver inoltrato prima di rivolgersi all'Autorità un reclamo all'operatore. Infatti, in assenza di reclamo il gestore non può aver contezza del guasto e non può, quindi provvedere alla sua risoluzione". Per gli stessi motivi che hanno portato a circoscrivere il periodo indennizzabile ai fini della mancata risposta a reclamo, si ritiene che, sebbene l'istante avesse comunicato già il 30 agosto 2024 la circostanza tecnica del non funzionamento della linea, anche a questi fini il reclamo sia stato reso procedibile solo con l'integrazione del contatto telefonico, fornita il 25 settembre 2024, e che quindi quest'ultima sia la data di decorrenza del periodo indennizzabile per sospensione del servizio. Del pari, il dies ad quem è da individuarsi nel 19 dicembre 2024, data nella quale l'operatore ha illustrato (nel fascicolo GU5) le ragioni della disattivazione e ha messo XXXXXXX nella condizione di porvi rimedio, rendendo possibile il recupero della linea per l'eventuale port-out. Ne consegue che il periodo indennizzabile ammonterà quindi a giorni 85, per un indennizzo che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, avrà entità pari ad € 7,5/die, per complessivi € 637,50. Infine, si rileva che la richiesta del riconoscimento delle spese di procedura possa essere accolta conformemente ai criteri stabiliti dal Corecom Veneto nella seduta del 28 agosto 2019; in ragione dell'indennizzo determinato si ritiene equo riconoscere l'importo di € 50,00= a titolo di spese di procedura.

La richiesta di indennizzi in genere sub n. 6 deve essere respinta in quanto genericamente formulata.

Conclusivamente, si ritiene che l'istanza di XXXXXXX possa essere parzialmente accolta, nei termini sopra enucleati

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

- 1) Di accogliere parzialmente l'istanza di XXXXXXXX nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.
Vodafone Italia S.p.A. è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a corrispondere a XXXXXXXX- a titolo di indennizzo di cui all'art. 12 del Regolamento indennizzi, l'importo di € 97,50=; a titolo di indennizzo di cui all'art. 5 del Regolamento indennizzi, l'importo di € 637,50=; a titolo di riconoscimento di spese di procedura, l'importo di € 50,00=, per complessivi € 785,00=.
- 2) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3) È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
- 4) Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante
Fto(*) Kusuma Cappellazzo

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.